



**REGOLAMENTO DEI LABORATORI DI RICERCA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
FERRARA AFFERENTI AL TECNOPOLO DI FERRARA**

Emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 2523/2024, Prot. n. 329876 del 20 dicembre 2024

Entrata in vigore: 01.01.2025

Sommario

Articolo 1 – Ambito di efficacia del regolamento	2
Articolo 2 – Definizioni	2
Articolo 3 – Competenze dei Laboratori	2
Articolo 4 – Gestione dei Laboratori	3
Articolo 5 – Comitato di Indirizzo di Ateneo	4
Articolo 6 - Afferenze	5
Articolo 7 - Organi del Laboratorio	5
Articolo 8 – Costituzione del Comitato Scientifico.....	6
Articolo 9 – Gestione patrimoniale	7
Articolo 10 - Personale.....	7
Articolo 11 - Norme transitorie.....	7
Articolo 12 - Entrata in vigore	7

Articolo 1 – Ambito di efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la gestione ed il funzionamento dei Laboratori di ricerca dell'Università degli Studi di Ferrara afferenti al Tecnopolo di Ferrara e accreditati alla Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna, la quale raggruppa le istituzioni accademiche e i centri di ricerca pubblici e privati della Regione per offrire competenze, strumentazioni e risorse al sistema produttivo.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a. per Università o Ateneo: l'Università degli Studi di Ferrara;
 - b. per Dipartimenti o Dipartimento: i Dipartimenti dell'Università
 - c. per Dipartimento Gestore: il Dipartimento a cui è demandata la gestione amministrativo-contabile del Laboratorio
 - d. per Laboratori o Laboratorio: i laboratori dell'Università accreditati alla Rete Alta Tecnologia della Regione Emilia-Romagna ossia:
 - il Laboratorio IN4 Hub per l'Innovazione nell'ingegneria e l'integrazione nell'industria (IN4);
 - il Laboratorio TekneHub;
 - il Laboratorio Terra&AcquaTech;
 - il Laboratorio per le Tecnologie delle Terapie Avanzate (LTTA).
 - e. per Tecnopolo o Tecnopolo di Ferrara: l'insieme dei laboratori e dei centri per l'innovazione provinciali accreditati alla Rete Alta Tecnologia della Regione Emilia-Romagna che organizzano e svolgono attività e servizi specializzati a supporto dell'innovazione delle imprese, delle persone e del territorio, di cui l'Università è soggetto gestore;
 - f. per CIA: il Comitato di Indirizzo di Ateneo di cui all'art. 5 del presente regolamento.
2. Tutti i termini utilizzati nel presente regolamento declinati al genere maschile devono intendersi riferiti anche al corrispondente termine di genere femminile.

Articolo 3 – Competenze dei Laboratori

1. I Laboratori esercitano, in maniera organizzata, continuativa e non occasionale, le seguenti funzioni:
 - a. realizzano progetti di ricerca commissionata o collaborativa con enti e organizzazioni pubblici e privati e con altri operatori della ricerca, al fine di sfruttare i risultati della ricerca scientifica, per la messa a punto di innovazioni tecnologiche precompetitive;
 - b. svolgono attività di ricerca applicata per la progettazione e lo sviluppo sperimentale di nuovi prototipi o dimostratori, anche attraverso la partecipazione congiunta a programmi di finanziamento pubblici;
 - c. promuovono la tutela e la valorizzazione dei risultati delle attività di ricerca con iniziative

- autonome o in collaborazione con le imprese, anche con la generazione di nuove imprese spin off e start up innovative;
- d. svolgono attività di formazione continua per orientare al project management, allo sviluppo di processi e tecnologie innovative il personale tecnico di altri enti e organizzazioni pubbliche e private;
 - e. espletano attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione e a tariffario, nell'ambito del Regolamento delle prestazioni conto terzi dell'Università;
 - f. organizzano seminari, convegni e iniziative a carattere scientifico e culturale, anche in collegamento con analoghe strutture in Italia e all'estero.
2. I Laboratori sono dotati di strumentazioni di ricerca e personale dedicato ad attività e servizi per enti e organizzazioni pubblici e privati, favorendone anche la proiezione a livello nazionale e internazionale, per assicurare la realizzazione di programmi di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico, in coerenza con lo Statuto di Ateneo e con gli obiettivi della normativa regionale di riferimento e con la visione strategica e le finalità della Strategia di Specializzazione Intelligente regionale vigente.

Articolo 4 – Gestione dei Laboratori

1. I Laboratori universitari accreditati e componenti del Tecnopolo di Ferrara:
- a. rappresentano un'autonoma articolazione scientifica all'interno dell'Ateneo al fine di assicurare la governance secondo le linee guida regionali, che richiedono, il possesso di autonomia funzionale, organizzativa e gestionale;
 - b. concorrono allo svolgimento dei programmi di realizzazione infrastrutturale dei Tecnopoli regionali attraverso il compimento delle attività necessarie previste dagli stessi;
 - c. definiscono un piano annuale di attività, redigono un rendiconto delle attività annuali concluse, predispongono e aggiornano annualmente un piano strategico triennale ai fini dell'accreditamento regionale annuale, in coerenza con il piano strategico triennale dell'Università.
2. I Laboratori sono gestiti da un Dipartimento Gestore che, in ottemperanza allo Statuto e ai regolamenti di Ateneo, ne cura le attività. In particolare:
- a. nell'ambito del bilancio unico di Ateneo, gestisce apposite partite contabili intestate a ciascun Laboratorio;
 - b. cura l'accreditamento annuale alla Rete Alta Tecnologia della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con il Responsabile Scientifico;
 - c. svolge ogni altra attività amministrativa di supporto al Responsabile Scientifico del

- Laboratorio necessaria al funzionamento dello stesso;
- d. invia all'Ufficio Rapporti con il Territorio e Rete alta tecnologia i verbali delle riunioni del Comitato Scientifico del Laboratorio e le richieste di accreditamento di cui al punto b) oltre ad ogni altra documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività del CIA.
3. Il Dipartimento Gestore di ciascun Laboratorio è di seguito specificato:
 - a. IN4: Dipartimento di Ingegneria;
 - b. TekneHub: Dipartimento di Architettura;
 - c. Terra&AcquaTech: Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Prevenzione;
 - d. LTTA: Dipartimento di Medicina Traslazionale e per la Romagna.
 4. L'individuazione del Dipartimento Gestore dei Laboratori è in capo al Consiglio di Amministrazione dell'Università, sentito il Senato Accademico e su proposta del Comitato Scientifico del Laboratorio.
 5. La rappresentanza legale dei Laboratori è in capo al Rettore dell'Università. Gli organi dei Dipartimenti Gestori esercitano le funzioni previste dallo Statuto dell'Università per lo svolgimento delle attività dei Laboratori.

Articolo 5 – Comitato di Indirizzo di Ateneo

1. Le decisioni di programmazione strategica e di indirizzo politico relative alle attività dei Laboratori sono assunte dal CIA, che si riunisce almeno due volte all'anno in fase di programmazione delle attività e in fase di valutazione delle attività ed è formato da:
 - a. il Prorettore delegato alla Terza Missione, in qualità di Presidente;
 - b. il Prorettore delegato alla Ricerca;
 - c. i Responsabili Scientifici dei Laboratori o un componente del Comitato Scientifico da essi incaricati;
 - d. il Responsabile della Ripartizione Terza Missione e Rapporti con il Territorio;
 - e. il Responsabile della Ripartizione Ricerca;
 - f. un segretario verbalizzante scelto fra il personale dell'Ufficio Rapporti con il Territorio e Rete alta tecnologia dell'Università, senza diritto di voto.
2. La verbalizzazione delle riunioni del CIA e l'attuazione delle deliberazioni sono effettuate dall'Ufficio Rapporti con il Territorio e Rete alta tecnologia, il quale si occupa anche della promozione del Tecnopolo di Ferrara e dei Laboratori nell'ambito di specifici programmi di finanziamento dedicati a dette attività.
3. Per le validità delle sedute e le deliberazioni del CIA si applicano le norme previste dallo Statuto di Ateneo per gli organi collegiali.

Articolo 6 - Afferenze

1. L'adesione ai Laboratori è consentita a tutti i ricercatori e professori dell'Università degli Studi di Ferrara attraverso specifica richiesta corredata da curriculum vitae. È di fatto componente dei laboratori tutto il personale assunto pro tempore per lo svolgimento e la realizzazione di progetti e interventi finanziati.
2. Le richieste di adesione ai Laboratori sono inviate a cura dell'interessato al Responsabile scientifico e, per conoscenza, al Direttore di Dipartimento di afferenza del richiedente e al Direttore del Dipartimento Gestore.
3. L'afferenza ai Laboratori è consentita al solo personale docente e ricercatore strutturato dell'Università, fatto salvo quanto previsto al comma 1 per il personale assunto pro tempore.

Articolo 7 - Organi del Laboratorio

1. Sono organi dei Laboratori:
 - a. il Comitato Scientifico;
 - b. il Responsabile Scientifico.
2. Il Comitato Scientifico:
 - a. propone al Rettore il nominativo del Responsabile Scientifico del Laboratorio individuato fra i suoi componenti almeno quattro mesi prima della scadenza del relativo mandato;
 - b. svolge funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento dell'attività scientifica del Laboratorio;
 - c. definisce un piano annuale di attività del Laboratorio;
 - d. raccoglie e definisce tutte le informazioni e gli elementi necessari per la predisposizione del budget del Laboratorio nell'ambito del bilancio unico di Ateneo;
 - e. propone:
 - l'attivazione della procedura di reclutamento del personale dedicato all'attività di ricerca industriale del Laboratorio;
 - la stipula di contratti e convenzioni, l'accettazione di contributi, nonché l'inserimento di voci nel tariffario per prestazioni a pagamento per conto terzi dell'Università;
 - l'attivazione di nuovi ambiti di ricerca all'interno del Laboratorio;
 - f. autorizza le nuove afferenze al Laboratorio e cura l'aggiornamento delle stesse con tempestività;
 - g. può designare un Coordinatore Organizzativo, scelto al proprio interno oppure tra le altre figure di personale di ricerca dedicato alle attività del Laboratorio, che affianca il Responsabile scientifico nel coordinamento delle attività; se il Coordinatore Organizzativo è individuato tra le figure di personale di ricerca dedicato al Laboratorio, quest'ultimo partecipa

senza diritto di voto alle sedute del Comitato scientifico.

3. La verbalizzazione delle riunioni del Comitato Scientifico e l'attuazione delle deliberazioni sono effettuate dal Responsabile Scientifico eventualmente coadiuvato da un rappresentante del personale tecnico amministrativo afferente al Dipartimento Gestore.
4. Per le validità delle sedute e le deliberazioni del Comitato Scientifico si applicano le norme previste dallo Statuto di Ateneo per gli organi collegiali.
5. Il Responsabile Scientifico:
 - a. è nominato con decreto rettorale e dura in carica quattro anni, rinnovabili per una sola volta;
 - b. è il referente del Laboratorio all'interno dell'Ateneo ed ha compiti propositivi;
 - c. convoca il Comitato Scientifico definendone l'ordine del giorno e ne presiede le riunioni;
 - d. designa il componente del Comitato Scientifico incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento;
 - e. attua le decisioni del Comitato Scientifico curandone l'invio dei verbali delle riunioni, l'elenco degli afferenti ed ogni altra informazione necessaria al Dipartimento Gestore.
6. Per la nomina alla carica di Responsabile Scientifico il soggetto designato deve assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
7. Per le validità delle sedute e le deliberazioni del Comitato Scientifico si applicano le norme previste dallo Statuto di Ateneo per gli organi collegiali.

Articolo 8 – Costituzione del Comitato Scientifico

1. I componenti del Comitato scientifico sono designati dai Dipartimenti tra il personale docente e ricercatore strutturato afferente a ciascun Laboratorio, in modo da garantire una adeguata rappresentanza a ciascuna unità operativa dello stesso.
2. Il Comitato scientifico è composto da:
 - a. un rappresentante per ciascun Dipartimento avente un numero di afferenti a ciascun Laboratorio-compreso tra tre e quattro;
 - b. due rappresentanti per ciascun Dipartimento avente un numero di afferenti a ciascun Laboratorio-compreso tra cinque e otto;
 - c. tre rappresentanti per ciascun Dipartimento avente un numero di afferenti a ciascun Laboratorio-compreso tra nove e dodici;
 - d. quattro rappresentanti per ciascun Dipartimento avente un numero di afferenti a ciascun Laboratorio pari o superiore a tredici.
3. Nel caso in cui ad un Laboratorio afferiscano rappresentanti di un unico Dipartimento, il Comitato Scientifico è composto da cinque rappresentanti.

4. Il Comitato scientifico è costituito con decreto rettorale e dura in carica quattro anni. Le cariche dei suoi componenti sono rinnovabili.

Articolo 9 – Gestione patrimoniale

1. Il consegnatario dei beni mobili in uso ai Laboratori è individuato ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'inventario dei beni durevoli.

2. Il consegnatario dei locali in uso ai Laboratori per lo svolgimento delle proprie attività è individuato ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Articolo 10 - Personale

1. Ciascun Laboratorio oltre al personale di ricerca afferente, potrà avvalersi di personale tecnico amministrativo dei Dipartimenti Gestori, previo accordo con i Direttori degli stessi.

Articolo 11 - Norme transitorie

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si rinnovano i Comitati Scientifici dei Laboratori per la designazione dei Responsabili Scientifici.

Articolo 12 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore dalla data indicata nello stesso.